



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

ORDINANZA SINDACALE N.36 DEL 29-10-2020

OGGETTO: Misure di prevenzione e la gestione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Comune di Scaletta Zanclea a seguito dell'adozione del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24/10/2020.- Regolamentazione per la fruibilità ai Cimiteri Comunali nelle giornate dell' 1 e 2 novembre 2020.

IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M. del 24/10/2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto - 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n.51 del 24/10/2020 emanata dal Presidente della Regione Sicilia, recante, "Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed in particolare l'art.8 nella parte in cui dispone che "in occasione della Commemorazione dei defunti , nella giornata dell'1 e 2 novembre 2020, i Sindaci dei Comuni disciplinano con propri provvedimenti adeguate modalità di accesso ai cimiteri, rispettose delle regole di distanziamento interpersonale e dei divieti di assembramento;

VISTA la Circolare n. 24 del 26/10/2020 emanata dalla Presidenza della Regione Siciliana-Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.51 del 24 ottobre 2020;

CONSIDERATO che l'attuale andamento epidemiologico, sia a livello nazionale che nel territorio siciliano e in quello dei paesi vicini, registra una riacutizzazione del contagio con aumento anche dell'indice di ospedalizzazione e occupazione dei posti letto di terapia intensiva, tanto che CTS della Regione Siciliana, con parere del 22/10/2020, ha classificato il rischio regionale come "moderato-alto";

Ritenuto Opportuno ricorrere al potere contingibile e urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus , a tutela della salute dell'intera comunità;

VISTO l'art. 32 della Legge n.883/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale , competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la Legge n.689/1981;

CONSIDERATO, altresì; che la presente Ordinanza viene adottata in presenza dei relativi presupposti e non si pone in contrasto con le disposizioni dettate a carattere nazionale e a livello regionale sopra richiamate

VISTI:

- l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- Il vigente O.EE.LL. della Regione Siciliana;

ORDINA

**-che nelle giornate dell'1 e 2 Novembre 2020, i cimiteri di Guidomandri Marina e di Scaletta Superiore resteranno aperti secondo il seguente orario:
dalle ore 7,00 alle ore 19,30;**

-l'accesso è consentito con un permanenza all'interno dei suddetti cimiteri per un tempo massimo di 30 (trenta) minuti;

-durante la permanenza è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, indossare la mascherina di protezione e igienizzare le mani utilizzando, a tal fine, il prodotto messo a disposizione e localizzato ad ogni punto di accesso;

- l'accesso ai cimiteri sarà controllato e regolamentato dal personale del Comunale, il quale avrà l'obbligo di far rispettare le disposizioni riportate;

DISPONE

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line e nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi; Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

Per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del consiglio dei Ministri, al Ministero della salute, al Ministero dell'Interno, al Prefetto di Messina al presidente della Regione Siciliana, all'ASP Messina, al Comando Stazione Carabinieri di Scaletta Zanclea, al Comando di Polizia Municipale.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
(Prov. di MESSINA)

IL SINDACO
Dott. Gianfranco Moschella

Il Messo Comunale attesta che il presente atto è stato
Regolarmente pubblicato all'Albo on-line

Da 30-10-2020 Al 17-11-2020 N. 868

Li _____

IL MESSO COMUNALE
Runo Care



[Handwritten signature of Dott. Gianfranco Moschella]